



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV "Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese"

Risoluzione n. 30776 del 5 marzo 2015

Oggetto: Attività di rilevazione prezzi sul punto vendita

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Società chiede se lo svolgimento, da parte di soggetti privati, dell'attività di rilevamento dei prezzi nei punti vendita della distribuzione organizzata possa essere considerato legittimo, ovvero se esista una normativa che vieti tale tipo di rilevazione ed in particolare se il direttore di un punto vendita possa impedire l'effettuazione di tale rilevazione richiamando l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 e la presunta violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale.

Al riguardo, premesso che naturalmente le considerazioni che seguono non riguardano le rilevazioni svolte nell'ambito del servizio statistico nazionale o comunque da parte di soggetti pubblici nell'ambito delle loro legittime competenze istituzionali, si fa presente quanto segue.

In via preliminare si richiama il contenuto dell'articolo 2 della legge n. 287 del 1990, rubricato *Intese restrittive della libertà di concorrenza*, il quale dispone che:

"1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;



d) *applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;*

e) *subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.*

3. *Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.*

Ad avviso della scrivente non si rilevano elementi di divieto alla rilevazione dei prezzi, nonché elementi che possano far ricondurre la rilevazione stessa alla lesione degli interessi della concorrenza: al contrario, sono vietati quei comportamenti, da parte delle imprese, che tendono a “... restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante...”.

E' indubbio, invece, che uno degli strumenti per evitare che si realizzino condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti sia proprio la massima trasparenza nelle transazioni commerciali con l'utenza, soprattutto attraverso un'informazione completa nei confronti del consumatore, finalità che può essere perseguita anche attraverso un'attività di rilevazione dei prezzi.

Si richiama, altresì, l'articolo 614 del codice penale, rubricato *Violazione di domicilio*, il quale dispone che:

“Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”.

Appare utile evidenziare che la corte di Cassazione penale ha definito “domicilio” qualunque “luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la personalità del cittadino”, operando così un esplicito riferimento del termine domicilio alla privata dimora del cittadino, in quanto luogo soggetto ad un accesso controllato e discrezionale del suddetto.

Al contrario, un'attività di supermercato è invece qualificata dalla giurisprudenza come luogo aperto al pubblico, ovvero come quel luogo cui chiunque può accedere a determinate condizioni (stabilite dalla legge).



Non esistono, infatti, espressi divieti di rilevazioni sanciti da norme nazionali; anzi, l'attività in discorso è rivolta nei confronti di un elemento (il prezzo) che in base alla vigente disciplina commerciale, deve essere reso pubblico.

Inoltre, in base a quanto stabilito dall'articolo 614 c.p., la fattispecie di reato si realizzerebbe quando il soggetto si introduce contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero s'introduce clandestinamente o con l'inganno: nel caso di specie, quindi, mancherebbe il diritto di esclusione.

Nel caso di specie, inoltre, non sembra neanche determinarsi la fattispecie di cui all'articolo 2598 del Codice Civile, ovvero *“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque (...) 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”*.

Neppure sembrano venire in rilievo informazioni aziendali riservate oggetto di tutela ai sensi degli articoli 2, 98 e 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, essendo, i prezzi al consumo, oggetto di un preciso obbligo di pubblicità.

Fermo quanto sopra, pertanto, ad avviso della scrivente non sembrano sussistere elementi normativi che impediscano l'accesso e lo svolgimento dell'attività di rilevazione dei prezzi all'interno di un esercizio commerciale, laddove la medesima non intralci il normale svolgimento dell'attività commerciale.

Stante, comunque, l'oggetto della questione, la presente nota è inviata anche all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che è pregata di far conoscere il proprio eventuale parere di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio